



COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI OR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ALLA DATA
DEL 31/12/2020

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PINNA CLAUDIO - Presidente	Sì
2. CARTA EFISIO MARIA - Assessore	Sì VIDEOCONFERENZA
3. LIGIA ANNA - Assessore	Sì
4. LA ROSA GIULIANO - Assessore	Sì
5. DESSI' CRISTINA ANTONIA - Assessore	Sì VIDEOCONFERENZA
6. PIRASTU MARCO - Consigliere	Sì
7. SERRA ALESSANDRO - Consigliere	Sì
8. PISANU FRANCESCA - Consigliere	No
9. LOTTA MATTEO - Consigliere	No
10. PINNA UGO GIUSEPPE - Consigliere	No
11. CHESSA PAOLA - Consigliere	No
12. ATZORI FRANCESCO - Consigliere	No
13. ZIRULIA FRANCESCA - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	6

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Felicina Deplano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale riunitosi in modalità mista, con la presenza in Municipio del Sindaco Dott. Claudio Pinna, di n. 4 Consiglieri Comunali e del Segretario Comunale Dott.ssa Felicina Deplano e in

collegamento in modalità telematica di n. 2 Consiglieri Comunali, in osservanza delle disposizioni normative adottate per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus;

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PINNA CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto, redatta dal Responsabile del Servizio Lucia Dessì;

ACQUISITO, sulla predetta proposta, il parere favorevole ai sensi dell'art. 40 del D.L. gs 267/20000, ss.mm.ii, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

VISTO l'art. 20, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica il quale recita testualmente:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle

direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 27/2/ 2020 con la quale è stata approvata, contestualmente al DUP la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2019 , dalla quale risulta che il Comune di ZEDDIANI:

- A) **Detiene** una quota di partecipazione nell'*Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)* – Quota 0,0006371%, che tuttavia si configura non come una società partecipata bensì come ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;
- B) **Detiene** una quota di partecipazione della Società di capitali ABBANOA SPA – Quota 0,0224527%, che si configura come una società partecipata, ente con personalità giuridica di società di capitali, per la gestione del servizio idrico in Sardegna al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale della Regione Sardegna.
- C) **Detiene** una quota di partecipazione nell'*Associazione GAL Terra Olia* –acquisita nel corso del 2017 e che stante la forma giuridica non rappresenta una società partecipata;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dagli uffici comunali competenti come risultante nella Relazione allegata alla Deliberazione C.C. N. 14 del 26/9/2017, redatta secondo le indicazioni fornite negli "*indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione ed al Censimento delle Partecipazioni pubbliche (art. 20 D.L. gs n. 175/2016 e art. 17 D.L.n. 90/2014*";

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti in ordine alle partecipazioni detenute al 31.12.2020, così riassumibili:

- Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) – Quota 0,0006371%;
- Soc. capitali ABBANOA SPA Quota 0,0224527%,

RITENUTO, conseguentemente;

- che la natura delle società e/o organismi presso cui il Comune di ZEDDIANI detiene percentuali (minime) di partecipazioni, consente il mantenimento delle

partecipazioni stesse e non obbliga l'Ente, pertanto, a dover adottare nessun piano di alienazione e/o razionalizzazione delle quote societarie;

PRESO ATTO pertanto che:

- il Comune non deve procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;
- l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato secondo le modalità di cui all'art.17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESO ATTO che, non essendo necessaria alcuna azione di razionalizzazione o alienazione delle partecipazioni detenute, non occorre acquisire il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

DI PRENDERE ATTO e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, come risultanti dalla Scheda di REVISIONE STRAORDINARIA delle Società partecipate al 23/09/2016, allegata alla deliberazione CC N. 14 del 26/9/2017, secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014), che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario procedere a cessione di quote;

DI IMPARTIRE disposizioni al Responsabile del Servizio interessato per la comunicazione dei dati da effettuare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> la cui apertura è in corso di definizione.

DI INVIARE copia della presente deliberazione alla sezione competente della Corte dei Conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e unanime votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.L. gs 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PINNA CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Felicina Deplano

Zeddiani, li 30-dic-2021

Dr.ssa Felicina Deplano